

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"CASA DELL'ART BRUT"

ART. 1 - COSTITUZIONE - SEDE - DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita un'Associazione senza fini di lucro con la denominazione:

"CASA DELL'ART BRUT"

1.2 L'Associazione ha sede in Torino, via Assarotti n. 10 e sede secondaria in Mairano (PV), via Castel Del Lupo n. 4.

Sedi secondarie, uffici e delegazioni possono essere istituite in Italia e all'estero su delibera del Consiglio Direttivo.

1.3 La durata dell'Associazione è illimitata.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa o di accertata impossibilità di conseguire gli scopi indicati nell'art. 3 del presente Statuto, si procede allo scioglimento dell'Associazione, con il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 13 del presente Statuto.

1.4 I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati ai principi della solidarietà e della trasparenza che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

ART. 2 - SCOPI E FINALITÀ

2.1 L'Associazione non ha fini di lucro ed ha quale scopo lo svolgimento delle seguenti attività:

- favorire la creazione in Italia del primo museo-raccolta, centro espositivo e di ricerca dedicato all'"Art Brut", riconosciuto e fruibile dal pubblico;

- affiancare ad esso un centro di ricerca, di ideazione, di organizzazione, di approfondimento e di incontro interdisciplinare per tutti i soggetti interessati alla tematica dell'art brut e alle espressioni umane ad essa affini in cui il disagio sia considerato non una limitazione ma una potenziale risorsa espressiva dell'artista e la pratica artistica del soggetto disagiato un mezzo di emancipazione personale e sociale;

- lo studio, l'approfondimento, la rappresentazione e la divulgazione di materie di carattere culturale, artistico e sociale in genere;

- lo stimolo dell'interesse nazionale ed internazionale verso materie di carattere culturale, artistico, storico e sociale;

- la creazione di iniziative di approfondimento sull'arte moderna, contemporanea e d'avanguardia, le forme espressive marginali e la cultura con tutte le realtà del settore, nazionale ed internazionale;

- lo studio, l'approfondimento e la promozione di autori, artisti e personalità di spicco della cultura e del campo artistico e culturale in genere;
- la promozione e l'organizzazione di residenze per artisti, scrittori e musicisti;
- promuovere e favorire iniziative quali incontri, dibattiti, convegni, conferenze, meeting, seminari, rappresentazioni teatrali e cinematografiche, viaggi culturali con finalità educative, divulgative, di studio e di informazione;
- partecipazione alla costituzione o sovvenzione di qualsiasi associazione, atelier terapeutico, istituzione o fondazione avente scopi analoghi o connessi.

L'associazione inoltre:

- negozia, conclude e dà esecuzione a qualsiasi tipo di accordo con associazioni, istituzioni, persone fisiche e giuridiche, sia pubbliche che private, al fine di perseguire o contribuire alla realizzazione dei propri scopi;
- scrive, stampa, pubblica, emette e fa circolare qualsiasi documento, periodico, libro, giornale, esclusi i quotidiani, trasmissione, film, manifesto e usa qualsiasi altro mezzo per informare il pubblico circa la propria attività.

L'Associazione si propone in particolare di:

- ideare, produrre, allestire e promuovere mostre temporanee ed eventi in campo artistico e culturale con ogni forma di espressione;
- garantire la conservazione, la promozione e la catalogazione aggiornata delle opere detenute a qualunque titolo, presenti e future;
- costituire e conservare una biblioteca dedicata all'approfondimento dell'art brut e ad argomenti di ricerca ad essa affini (quali l'arteterapia, il disagio creativo, le forme espressive marginali e singolari e simili), a disposizione per la consultazione di tutti i soggetti interessati;
- promuovere un censimento e un archivio delle opere dell'art brut italiana e internazionale;
- stabilire una rete di rapporti sinergici con i musei internazionali di art brut e outsider art e con i centri italiani e internazionali che studiano anche tangenzialmente la tematica;
- stabilire e sviluppare un collegamento permanente tra i differenti aspetti scientifico, economico e culturale legati all'art brut, promuovendo un approccio interdisciplinare in cui possano emergere e valorizzarsi vicendevolmente soprattutto con riferimento agli atelier terapeutici in cui possono operare gli artisti contemporanei alimentandone l'inserimento sociale e permettendone il sostentamento economico;

- promuovere collaborazioni con i luoghi di cura, con le professionalità a questi associate, con le Università e i Centri di Formazione;
 - promuovere attività educative e didattiche mirate all'infanzia e alla gioventù;
 - ampliare la conoscenza e lo studio dell'Art Brut attraverso conferenze, pubblicazioni, workshop, festival, mostre, premi, borse di ricerca, eventi aperti al pubblico;
 - rappresentare un unicum e un contesto alternativo e "domestico" per incontri, conferenze e workshop di soggetti con cui si condividano interessi culturali e in cui si consideri il disagio anche psichico come un possibile alimentatore dell'impulso espressivo e creativo;
 - collaborare con artisti, storici, critici, curatori, esperti, tecnici, consulenti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione al fine di compiere gli obiettivi prefissati dallo Statuto;
 - aderire, per il perseguimento dei propri scopi, ad altre associazioni o enti di cui condivide finalità e metodi;
 - collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative e attività per il reperimento di sostegni, anche finanziari, e/o di raccolta di fondi, anche su internet, al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento degli scopi statutari;
 - organizzazione di campagne di sensibilizzazione, feste, mostre ed eventi in genere volti alla raccolta di fondi anche on-line, da destinare alle finalità istituzionali;
 - svolgere qualsiasi ulteriore attività o servizio che si rilevasse utile a promuovere e diffondere la cultura sulla tematica dell'art brut e delle espressioni ad essa affini.
- A tale scopo, potranno essere stipulati convenzioni e collaborazioni di ogni tipo con enti terzi, soggetti pubblici e privati.

ART. 3 - SOCI ALL'ASSOCIAZIONE

3.1 Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi fissati dallo Statuto e vogliono contribuire personalmente e finanziariamente al perseguimento degli stessi.

I soci hanno tutti i medesimi diritti, ma possono essere classificati nelle seguenti categorie:

- a) Soci Fondatori;
- b) Soci Ordinari;
- c) Soci Benemeriti;
- d) Soci Onorari.

Hanno la qualifica di Soci Fondatori dell'Associazione tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione sottoscrivendo l'Atto costitutivo e il presente Statuto; sono altresì Soci Fondatori

coloro che, a seguito di domanda, ottengono la propria iscrizione nell'Associazione entro il 31 dicembre 2020.

Hanno la qualifica di Soci Ordinari coloro che, a seguito di domanda, ottengono la propria iscrizione nell'Associazione successivamente al 31 dicembre 2020.

Hanno la qualifica di Soci Onorari coloro che sono designati tali dal Consiglio Direttivo per aver svolto attività particolarmente significative per la vita dell'Associazione, per notorietà e meriti personali, nonché coloro che cessano dalla carica di Presidente.

Hanno la qualifica di Soci Benemeriti coloro che sono designati tali dal Consiglio Direttivo in ragione del loro apporto e sostegno economico all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre riconoscere la qualifica di Sostenitore a tutti coloro che, amanti e interessati all'Art Brut e alle forme espressive ad essa affini, sostengono l'Associazione e le sue attività con il versamento di un contributo unico o ricorrente, determinato dal Consiglio Direttivo; i Sostenitori non rivestono la qualità di Socio e sono dispensati dai relativi obblighi e doveri statutari e associativi.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, associazioni ed enti nella persona di un solo rappresentante.

Tutti i Soci persona fisica devono essere maggiori d'età e in pieno possesso dei propri diritti civili. I soci hanno parità di diritti e doveri.

Ciascun socio di maggiore d'età ha diritto ad un voto, senza regime preferenziale per categorie di soci, per l'approvazione e la modifica dello Statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Il numero dei Soci è illimitato.

Tra i Soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

3.2 Criterio di ammissione e di esclusione di Soci.

3.2.1 Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione.

3.2.2 L'ammissione o la designazione di Soci Ordinari decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi Soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberandone l'iscrizione nel registro dei Soci dell'Associazione.

3.2.3 I Soci cessano di appartenere all'Associazione:

- per recesso volontario;

- per decesso ovvero per estinzione, nel caso di enti e persone giuridiche;
- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 4.1;
- per esclusione, in caso di violazione degli obblighi di Statuto o derivanti da accordi tra Socio e competenti organi dell'Associazione, ovvero per comportamenti comunque lesivi della Associazione o dei suoi scopi.

3.2.4 L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. E' ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea dei Soci, che devono deliberare in merito all'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

ART. 4 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

4.1 I Soci sono tenuti al versamento della quota annuale, salva la facoltà per il Consiglio direttivo di stabilire motivati esoneri dal versamento a favore di Soci Benemeriti o Onorari che abbiano eseguito rilevanti contribuzioni liberali anche non in denaro a favore della Associazione.

La quota annuale è determinata dal Consiglio direttivo.

La quota associativa non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, non è rivalutabile e deve essere versata entro 90 giorni dall'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

4.2 I Soci hanno il diritto di:

- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota) e di votare direttamente o per delega;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- recedere dalla Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

4.3 I Soci sono obbligati a:

- osservare le norme del presente Statuto e i regolamenti nonché le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota annuale;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

4.4 I Soci sono tenuti a indicare nella richiesta di adesione l'indirizzo di posta elettronica sul quale ricevere le comunicazioni e convocazioni da parte dell'Associazione eleggendovi domicilio elettronico.

ART. 5 - PATRIMONIO ED ENTRATE

5.1 Fondo di Costituzione e Avvio.

Per il conseguimento dei fini che si propone, l'Associazione provvede a costituire un fondo di dotazione formato:

- dalla eventuale quota iniziale dei Soci Fondatori;
- da contributi, donazioni, lasciti o altre utilità e liberalità dei Soci o di terzi.

5.1.2 L'Associazione provvede annualmente per il raggiungimento degli scopi alla costituzione di un fondo di gestione formato:

- dalle quote dei Soci;
- dai contributi dei Sostenitori;
- da contributi, donazioni, lasciti o altre utilità e liberalità dei Soci o di terzi non destinati al fondo di dotazione.

5.2 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili che diverranno a qualsiasi titolo di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti dagli eventuali avanzi di esercizio;
- da contributi, donazioni, lasciti o altre utilità e liberalità dei Soci o di terzi destinati ad incremento del patrimonio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote sociali ed eventuali contributi volontari dei soci o di terzi;
- contributi erogati da Enti Pubblici;
- da contributi, donazioni, lasciti o altre utilità e liberalità dei Soci o di terzi soggetti pubblici o privati non destinati ad incremento del patrimonio;
- ogni altro provento derivante da attività istituzionali o connesse;
- contributi erogati nell'ambito di bandi pubblici italiani e internazionali.

ART. 6 - ORGANI SOCIALI DELL'ASSOCIAZIONE

6.1 Organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente e gli eventuali Vice Presidente e Presidente Onorario.

Possono inoltre essere costituiti su richiesta specifica dell'Assemblea dei Soci o del Consiglio Direttivo i seguenti organi di controllo e di garanzia:

- Il Collegio Sindacale o il Revisore Contabile;
- Il Collegio dei Garanti.

Il Consiglio Direttivo, il Presidente e gli eventuali collegi di controllo e garanzia durano in carica tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea di approvazione del Bilancio Consuntivo del terzo esercizio e possono essere riconfermati.

ART. 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI

7.1 L'Assemblea è costituita da tutti i Soci dell'Associazione ed è il suo organo deliberante e sovrano.

7.2 L'Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogniqualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

Il Presidente convoca inoltre l'Assemblea quando ne facciano richiesta due componenti del Consiglio Direttivo o un decimo dei Soci.

La convocazione deve essere fatta per iscritto a ogni Socio tramite e-mail, fax o lettera almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il predetto termine può essere ridotto a cinque giorni.

La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza, nonché la puntuale elencazione degli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea può essere convocata in ogni luogo d'Italia.

7.3 L'assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. L'Assemblea designa un segretario, da conservarsi presso la sede dell'Associazione.

Di ogni Assemblea deve essere redatto verbale da trascrivere nel registro delle Assemblee dei Soci, sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Le decisioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i Soci.

7.4 Le riunioni dell'Assemblea potranno anche svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante collegamento audio e/o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede, e che tutti siano in grado di ascoltare e partecipare attivamente alla discussione.

In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli enti oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

7.5 L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) e finanziario dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo (ed eventualmente il Presidente Onorario);
- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (quando previsto);
- eleggere i componenti del Collegio Sindacale e/o il Revisore dei Conti (quando previsto);
- approvare i regolamenti generali dell'Associazione;
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza.

7.6 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza dei Soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza dei voti.

7.7 L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione ed eventuale approvazione delle proposte di modifica dello Statuto, nonché per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione.

7.8 L'Assemblea straordinaria, per quanto riguarda le proposte di modifica dello Statuto, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto; la stessa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti dei presenti in prima convocazione e di almeno due terzi in seconda convocazione.

Per le delibere aventi ad oggetto lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione, occorre, sia in prima sia in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto.

La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno della prima.

7.9 Nell'Assemblea ordinaria o straordinaria, ogni associato può farsi rappresentare da altro associato mediante semplice delega scritta inviata anche per fax o e-mail.

Ciascun associato può essere al massimo portatore di cinque deleghe.

7.10 Le deliberazioni delle Assemblee ed i bilanci annuali sono conservati a cura del Consiglio Direttivo a disposizione dei soci.

ART. 8 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

8.1 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti. Resta in carica tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea di approvazione del Bilancio Consuntivo del terzo esercizio e può essere riconfermato.

8.2 Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti il Presidente, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea, e un Segretario. Può altresì eleggere un Vice Presidente.

8.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali comitati.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.

Le riunioni potranno anche svolgersi mediante collegamento audio e/o video, alle condizioni di cui all'articolo 7.4.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da trascrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

8.4 Decadenza del Consigliere:

L'appartenenza al Consiglio Direttivo cessa:

1) per mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio;

2) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente;

3) per scadenza del mandato;

4) per decesso;

5) per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi, in caso di comportamenti del consigliere incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali alla stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dello Statuto e per altri gravi e comprovati motivi.

Qualora un membro del Consiglio Direttivo cessi o decada anticipatamente dalla carica per qualsiasi motivo, il Consiglio può cooptare un sostituto. La nomina deve essere ratificata dall'Assemblea dei Soci alla prima riunione utile. Il Consigliere così nominato scade insieme agli altri Consiglieri.

Qualora tuttavia per qualunque motivo cessi dalla carica la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea, i Consiglieri rimasti provvedono a convocare l'Assemblea per gli opportuni provvedimenti; nel frattempo il Consiglio rimane in carica, anche se non sia rispettato il numero minimo di cui all'art. 8.1, per la ordinaria gestione.

8.5 Compete al Consiglio Direttivo:

- impostare e approvare le principali politiche e i programmi dell'Associazione in coerenza con i suoi scopi e la sua finalità;
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli rimessi alla competenza degli altri organi dell'Associazione;
- fissare l'ammontare della quota associativa annuale e gli eventuali esoneri;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio Preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il Bilancio Consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo a quello dell'anno di competenza;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- accettare donazioni, liberalità e lasciti;
- richiedere ed incassare contributi anche pubblici;
- compiere operazioni di banche;
- partecipare a bandi pubblici e privati italiani e internazionali, e richiederne l'erogazione dei relativi finanziamenti e contributi effettuando tutte le procedure necessarie;
- eleggere, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea, il Presidente e, qualora lo ritenesse, il Vice Presidente;
- nominare, su proposta del Presidente, il Segretario, a cui possono essere affidati anche compiti di tesoreria, tra cui incassi e pagamenti, ovvero un Tesoriere;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti Soci;
- designare i Soci Onorari e i Benemeriti;
- deliberare in merito all'esclusione di Soci;
- garantire l'integrità legale ed etica;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- istituire gruppi a sezioni di lavoro e nominarne i relativi membri;
- eleggere un Comitato Scientifico rappresentato da personalità del mondo della cultura e delle istituzioni, dalla comprovata serietà;
- nominare all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, un Direttore, anche estraneo al Consiglio, fissandone le attribuzioni in particolare in materia di promozione, coordinamento e controllo delle varie iniziative e attività della Associazione, di rapporti con gli Enti pubblici e privati competenti, di rapporti con il pubblico.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o ad altri consiglieri delegati l'ordinaria amministrazione e l'uso della firma sociale stabilendo i limiti della delega.

Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate in apposito registro.

ART 9 – PRESIDENTE E PRESIDENTE ONORARIO

9.1 Il Presidente, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea, è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti. Dura in carica tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea di approvazione del Bilancio Consuntivo del terzo esercizio e può essere riconfermato.

9.2 Il Presidente rappresenta l'Associazione e sovrintende all'attuazione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Cessata la sua carica acquista la qualità di Socio Onorario.

9.3 Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- è autorizzato a eseguire incassi e pagamenti;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Di fronte ai Soci, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza, impedimento o cessazione del Presidente.

9.4 Il Presidente Onorario, ove nominato, può, su invito del Consiglio Direttivo, assistere alle riunioni dello stesso, senza poteri di voto; il Presidente Onorario può inoltre esprimere pareri sui programmi di attività dell'Associazione ad esso sottoposti dal Consiglio Direttivo.

ART. 10 – ORGANO DI CONTROLLO

10.1 L'Assemblea può eleggere un Collegio Sindacale costituito da tre componenti effettivi e due supplenti, scelti anche tra i non Soci, tra esperti o professionisti in materia contabile o fiscale.

Il Collegio Sindacale resta in carica tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea di approvazione del Bilancio Consuntivo del terzo esercizio e può essere riconfermato.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, vengono effettuate dal Consiglio direttivo e devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Le riunioni del Collegio sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Il Collegio delibera a maggioranza dei presenti.

Le riunioni potranno anche svolgersi mediante collegamento audio e/o video, alle condizioni di cui all'articolo 7.4.

Il Collegio:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per gli organi di controllo delle società di capitali, ovvero i diversi poteri di controllo che gli sono assegnati in sede di nomina;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro.

In luogo del Collegio Sindacale l'Assemblea può eleggere un Revisore contabile, con i poteri e le mansioni di cui sopra.

ART. 11 - COLLEGIO DEI GARANTI

11.1 L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti, scelti anche tra i non Soci, che restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea di approvazione del Bilancio Consuntivo del terzo esercizio e possono essere riconfermati. In caso di decadenza per qualunque causa di uno dei membri del Collegio, gli altri provvedono a sostituirlo per cooptazione, che deve essere ratificata dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Le riunioni potranno anche svolgersi mediante collegamento audio e/o video, alle condizioni di cui all'articolo 7.4.

Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra i Soci, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;

- giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

ART. 12 - BILANCIO

12.1 Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, il Bilancio Preventivo e il Bilancio Consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile. I Bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio Sindacale o del Revisore Contabile, se nominati, almeno 30 giorni prima della presentazione all'Assemblea.

12.2 Gli esercizi coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

12.3 E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 13 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

13.1 La società si scioglie per delibera dell'Assemblea, ovvero per impossibilità di conseguire gli scopi indicati nell'art. 2.

Addivenendosi per qualunque causa allo scioglimento della Associazione, l'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 7.8 nomina ove necessario uno o più liquidatori, determinandone poteri e retribuzioni. Mancando una decisione dell'Assemblea, il Consiglio direttivo può chiedere la nomina al Presidente del Tribunale del luogo in cui è posta la sede della Associazione.

13.2 In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa il suo patrimonio deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 14 - NORME DI RINVIO

14.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile.

Firmato:

Giorgio VISCONTI

Remo Maria MORONE